



CONTRATTO DIFFERENZIALE A DUE VIE 2006 FUORI PICCO - ASTA DEL -6 MARZO 2006

Tra

- (1) **Acquirente Unico S.p.A.**, società interamente partecipata dal Gestore del Sistema Elettrico -GRTN S.p.A ex art. 4 Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79 (di seguito “D.Lgs. n. 79/99”), sede legale in Via Guidubaldo del Monte, 72 - 00197 Roma - Reg. Imprese di Roma, P. IVA e C.F. n. 05877611003 - R.E.A. di Roma n. 932346, in persona del proprio Presidente *pro tempore* Dott. Nando Pasquali (di seguito indicato indifferentemente come l’**“Acquirente Unico”**);

e

- (2) **La società** _____ con sede legale in _____ Via _____, P. IVA _____, C.F. _____ e sede operativa in _____ Via _____, in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore* _____, risultata aggiudicataria del presente contratto, a seguito dell’avviso pubblicato nel sito www.acquirenteunico.it in data _____ (di seguito indicata indifferentemente come la **“Controparte”**);

(di seguito l’Acquirente Unico e la Controparte vengono congiuntamente indicati come le **“Parti”** e ciascuna di esse come la **“Parte”**).

PREMESSO CHE

- (A) che la Società Gestore del Sistema Elettrico -GRTN S.p.A. (di seguito “GRTN”) è partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana;
- (B) che in data 12 Novembre 1999 il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale ha costituito la Società Acquirente Unico S.p.A. in attuazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 79/99, della quale detiene il 100% del capitale sociale;
- (C) in base al D.Lgs. n. 79/99 all’Acquirente Unico è affidato in esclusiva il compito di garantire al mercato dei clienti vincolati la disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio nonché di parità del trattamento, anche tariffario;



(D) ai sensi del Decreto del 19 dicembre 2003 del Ministro delle Attività Produttive (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 301 del 30 dicembre 2003), art. 1, comma 1, e art. 3, comma 1, l'Acquirente Unico ha assunto, dal 1^a Gennaio 2004, la titolarità di Garante della fornitura di energia elettrica per i clienti vincolati;

(E) ai sensi del citato Decreto del 19 dicembre 2003 del Ministro delle Attività Produttive, art. 3, comma 1, lettera d), l'Acquirente Unico si approvvigiona nel sistema delle offerte di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 79/99, previa stipula di contratti per la copertura dal rischio di prezzo e di quantità adottando procedure trasparenti e non discriminatorie;

(F) a norma dell'art. 1, comma 30, della Legge 23 agosto 2004 n. 239 qualora i clienti vincolati, divenuti idonei, non abbiano esercitato entro i termini ivi previsti, il diritto di recesso dal preesistente contratto di fornitura, questi stessi continueranno ad essere riforniti da Acquirente Unico;

(G) nell'ambito del presente contratto, qualunque riferimento a disposizioni normative (incluse le delibere dell'Autorità e le istruzioni alla Disciplina del mercato elettrico pubblicate dal GME ed approvate dal Ministro delle Attività Produttive), attualmente in vigore, dovrà intendersi effettuato anche alle eventuali disposizioni che modifichino o integrino il contenuto normativo delle stesse o che le sostituiscano;

(H) nell'eventualità che le mutate disposizioni normative o regolamentari o di qualsiasi altra natura rendessero ineseguibili in tutto o in parte, per una delle Parti o per entrambe, le obbligazioni stabilite ai sensi del presente contratto e tale ineseguibilità dovesse perdurare per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni di calendario, salvo diverso accordo, ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere dal presente contratto con un preavviso di 5 (cinque) giorni lavorativi, senza che l'altra Parte possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo per l'avvenuto recesso.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

tra le Parti si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1. Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

Art. 2. Definizioni

2.1. Tutti i termini e le espressioni con l'iniziale maiuscola usati e non altrove definiti nel presente contratto avranno il significato di seguito indicato:

Aggiudicazione: indica l'individuazione delle Controparti per la stipula di contratti differenziali oggetto dell'Avviso;

Autorità: indica l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;

Avviso: indica il documento pubblicato sul sito www.acquirenteunico.it il giorno 1^o marzo 2006, con il quale l'Acquirente Unico ha avviato le procedure di selezione delle offerte e di aggiudicazione di contratti differenziali, specificandone i dettagli;

Brent per Periodo Rilevante: è il valore, espresso in Euro per barile, arrotondato, con arrotondamento commerciale, alla 2^a (seconda) cifra decimale, ottenuto dividendo la media dei valori giornalieri del Prezzo IPE Brent, relativi ai giorni appartenenti al Mese di riferimento, per la media dei valori del cambio Euro/US Dollaro, relativi ai giorni appartenenti al Mese di riferimento, così come pubblicati dalla Banca Centrale Europea;

Componente Combustibile per Periodo Rilevante: indica la componente del prezzo di riferimento orario, espressa in Euro per MWh, ottenuto applicando la seguente formula:
$$0,53 \times \text{Brent per Periodo Rilevante};$$

Componente CO₂: indica la componente del prezzo di riferimento orario, pari a 1,6 Euro per MWh, che sarà applicata a decorrere dalla data, indicata nella norma di recepimento della direttiva europea 2003/87/CE, a partire dalla quale dovranno essere acquisiti i diritti di emissione ;

Conguaglio CO₂: indica l'eventuale somma di denaro, espressa in Euro calcolata applicando la seguente formula:

$$1,6 \times \text{Quantità Aggiudicata} \times \text{Periodo di Efficacia Retroattiva};$$

Contratto Differenziale (o Contratto): indica il presente contratto;

Data di Pagamento: è il 15^o (quindicesimo) giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello al quale si riferisce la fattura, come riportata nella tabella 1;

Tabella 1

Periodo Rilevante	Data di Pagamento
Marzo 2006	22-maggio-06
Aprile 2006	21-giugno-06
Maggio 2006	21-luglio-06
Giugno 2006	21-agosto-06

Luglio 2006	21-settembre-06
Agosto 2006	20-ottobre-06
Settembre 2006	21-novembre-06
Ottobre 2006	21-dicembre-06
Novembre 2006	22-gennaio-07
Dicembre 2006	21-febbraio-07

Differenza Oraria: è la somma di denaro, espressa in Euro, pari al risultato della seguente formula:

$$(\text{Prezzo di Mercato} - \text{Prezzo Strike per Periodo Rilevante}) \times \text{Quantità Aggiudicata per Periodo Rilevante};$$

Differenza per Periodo Rilevante: indica la somma, arrotondata con arrotondamento commerciale alla 2^a (seconda) cifra decimale, delle Differenze Orarie relative alle ore appartenenti al Periodo Rilevante;

Giorno Lavorativo: ciascun giorno in cui le banche sono aperte al pubblico sulla piazza di Roma;

GME: indica la società Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 79/99;

Mese: indica il periodo compreso tra le 00:00 del primo giorno di ciascun mese di calendario e le ore 24 dell'ultimo giorno del mese stesso (indipendentemente dal numero dei giorni di ciascun mese);

MW: megawatt;

MWh: megawattora;

Periodo Rilevante: indica le ore dalle 00:00 alle 8:00 e dalle 20:00 alle 24:00 dei giorni dal lunedì al venerdì di ciascun Mese e le ore dalle 0:00 alla 24:00 del sabato e della domenica.

Periodo di Efficacia Retroattiva: indica il numero di ore appartenenti ai mesi precedenti al mese di recepimento della direttiva europea 2003/87/CE, rispetto ai quali sorge l'eventuale obbligo di acquisto di diritti di emissione;

Prezzo di Aggiudicazione per Periodo Rilevante: è, per ciascun Periodo Rilevante, il prezzo espresso in Euro per MWh, contenuto nell'offerta aggiudicata alla Controparte in esito alla Aggiudicazione;

Prezzo di Mercato: indica il Prezzo Unico Nazionale (P.U.N) come definito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, lettera c), della Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n° 48/04;



Prezzo IPE Brent: è, per tutti i giorni del mese diversi dall'ultimo giorno di quotazione (expiration date), il prezzo di chiusura giornaliero, espresso in US Dollari al barile, del contratto future quotato all'International Petroleum Exchange (IPE) di Londra denominato "First Line Brent Crude Oil" e, per l'ultimo giorno di quotazione (expiration date), è il prezzo di chiusura giornaliero del contratto future denominato "Second Line Brent Crude Oil";

Prezzo Strike per Periodo Rilevante: indica il prezzo di riferimento orario, espresso in Euro per MWh, calcolato sommando al Prezzo di Aggiudicazione per Periodo Rilevante, la Componente Combustibile per Periodo Rilevante e l'eventuale Componente CO₂;

Quantità Aggiudicata per Periodo Rilevante: indica la potenza, espressa in MW in ciascun mese di durata del Contratto, che l'Acquirente Unico ha aggiudicato alla Controparte;

Tasso Convenzionale: indica il tasso Euribor, base 360, a 6 mesi, come pubblicato sulla tabella "Tassi a Breve Termine" a cura de Il Sole 24 Ore;

Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico: indica il Decreto 19 dicembre 2003 del Ministro delle Attività Produttive, recante disciplina e istruzioni del mercato elettrico.

2.2. Nell'ambito del Contratto, i termini come sopra definiti conserveranno il significato loro attribuito nella relativa definizione, qualunque sia il contesto in cui saranno utilizzati ed a prescindere dal fatto che l'utilizzo avvenga in forma singolare o plurale.

2.3. I titoli degli articoli del Contratto sono posti al solo scopo di facilitarne la lettura e, pertanto, di essi non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini dell'interpretazione dello stesso.

Art. 3. Oggetto del Contratto

3.1. Oggetto del Contratto è la reciproca copertura del rischio di fluttuazione del Prezzo di Mercato dell'energia elettrica.

3.2. In nessun caso il Contratto potrà far sorgere diritti o obblighi di consegna o prelievo di energia elettrica.

Art. 4. Durata del Contratto

Il Contratto si intende perfezionato e vincolante tra le Parti dalla data dell'Aggiudicazione e produrrà i suoi effetti dalle 00:00 del giorno 1^o Marzo 2006 sino alle ore 24 del giorno 31 Dicembre 2006.

Art. 4 bis. Conguaglio CO₂

4 bis.1. Subordinatamente al recepimento in Italia della direttiva europea 2003/87/CE del 13/ottobre/2003, la Controparte ha diritto a ricevere da AU il pagamento del Conguaglio CO₂.

4 bis.2. Ai fini della riscossione del Conguaglio CO₂ entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di recepimento della direttiva di cui al comma precedente, la Controparte invia fattura, anticipandone copia via fax, per l'esatto importo del Corrispettivo CO₂. L'importo della fattura di Conguaglio CO₂ verrà corrisposto con valuta il 15^o (quindicesimo) giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di recepimento della direttiva su menzionata.

Art. 5. Liquidazione delle partite economiche

5.1. In relazione a ciascun Periodo Rilevante:

- (a) la Controparte si impegna a pagare all'Acquirente Unico, se positiva, la Differenza per Periodo Rilevante;
 - (b) l'Acquirente Unico si impegna a pagare alla Controparte, se negativa, la Differenza per Periodo Rilevante,
- con le modalità ed alle condizioni di cui al presente articolo.

5.2. Entro il 10^o (decimo) Giorno Lavorativo di ciascun Mese, l'Acquirente Unico comunicherà alla Controparte la Differenza per Periodo Rilevante, riferita al Mese immediatamente precedente, nonché la Parte di volta in volta tenuta al pagamento. Sarà tenuto al pagamento l'Acquirente Unico nell'ipotesi in cui la Differenza per Periodo Rilevante sia negativa, mentre sarà tenuta al pagamento la Controparte nell'ipotesi in cui la Differenza per Periodo Rilevante sia positiva.

5.3. Nel caso in cui l'Acquirente Unico dichiari di essere impossibilitato a calcolare la Differenza per Periodo Rilevante, le Parti ricorreranno al giudizio del Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 18 del Contratto. In tal caso al Collegio Arbitrale si considereranno attribuiti anche i poteri di cui all'art. 1349 cod. civ..

5.4. Se la Controparte non comunicherà all'Acquirente Unico eventuali contestazioni rispetto al calcolo della Differenza per Periodo Rilevante di cui alla comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, entro le ore 24 del secondo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione di detta comunicazione, il calcolo della Differenza per Periodo Rilevante si considererà definitivamente accettato e dovrà essere corrisposto a norma dell'art. 6.

5.5. Qualora la Controparte contesti all'Acquirente Unico il calcolo della Differenza per Periodo Rilevante entro il termine di cui al comma precedente, le Parti tenteranno, in buona fede, di raggiungere un accordo in relazione agli importi contestati entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla ricezione da parte dell'Acquirente Unico di tali contestazioni. Qualora entro tale termine le Parti non raggiungessero un accordo, la controversia verrà deferita al giudizio arbitrale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del Contratto. Alla scadenza del termine da ultimo indicato – ove non sia stato raggiunto un accordo – la Differenza per Periodo Rilevante dovrà essere ricalcolata, in via provvisoria e salvo conguaglio all'esito del definitivo accertamento, dall'Acquirente Unico, e corrisposto dalla Parte tenuta al pagamento, considerando per intero gli importi non contestati e per il 75% (settantacinque per cento) gli importi contestati. L'importo così determinato dovrà essere corrisposto a norma di quanto previsto nell'art. 6.

Art. 6. Regolazione delle partite economiche

6.1. Se non sono pervenute contestazioni entro il termine di cui all'art. 5, comma 4, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal giorno di cui all'art. 5, comma 2, la Parte destinataria del pagamento invierà alla Controparte, anticipandone copia via fax, una fattura per l'esatto importo della Differenza per Periodo Rilevante. Fatture per importi diversi verranno considerate come non emesse.

6.2. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 5, comma 5, vi siano state contestazioni, per l'importo oggetto della contestazione verrà emessa fattura, con copia anticipata via fax all'altra Parte, entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla scadenza del termine di cui all'art. 5, comma 5, rispettivamente per:

- 1) l'importo su cui è stato raggiunto l'accordo;
o in alternativa,
- 2) il 75% (settantacinque per cento) dell'importo contestato, come già previsto al precedente art. 5, comma 5.

6.3. Il saldo dell'importo delle fatture emesse in conformità ai paragrafi precedenti dovrà essere corrisposto con valuta il 15° (quindicesimo) Giorno Lavorativo del secondo Mese successivo a quello al quale si riferisce la fattura in coincidenza con le date di regolazione previste dall'art. 32.6 (*Fatturazione e regolazione dei pagamenti*) dell'allegato A del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi (Delibera n. 5/04). Eventuali modifiche o integrazioni



della normativa regolamentare che comportino variazioni della data di regolazione finanziaria dei crediti vantati dall'Acquirente Unico verso i distributori si riterranno direttamente applicabili anche al Contratto.

6.4. In caso di ritardo nel pagamento del Saldo per Periodo Rilevante per il quale siano state emesse fatture in conformità al presente articolo, la Parte inadempiente dovrà corrispondere all'altra Parte interessi moratori al Tasso Convenzionale, calcolato con riferimento alla Data di Pagamento, maggiorato di 2 (due) punti percentuali. Tali interessi decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione o costituzione in mora, ma soltanto in ragione dell'avvenuta scadenza del predetto termine, senza pregiudizio della facoltà di risolvere il Contratto.

6.5. Tutti i pagamenti dovuti da una Parte all'altra in forza del Contratto saranno effettuati mediante bonifico sul conto bancario indicato nella fattura.

Art. 7. Modifiche normative e contrattuali relative al Prezzo di Mercato

Qualora, in conseguenza di modifiche alla normativa vigente, il Prezzo di Mercato cessi di essere determinato, esso si intenderà sostituito dal prezzo dell'energia elettrica, previsto dalla nuova normativa, avente la natura e gli scopi più simili a quelli del prezzo originario. Se non sarà possibile individuare alcun prezzo che soddisfi le predette condizioni, le Parti dovranno, in buona fede, tentare di individuare di comune accordo un idoneo nuovo Prezzo di Mercato, apportando le modifiche al Contratto a tal fine eventualmente necessarie. In mancanza di accordo, le Parti potranno ricorrere al giudizio del Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 18. In tal caso saranno devoluti al Collegio Arbitrale anche i poteri di cui all'art. 1349 cod. civ..

Art. 8. Risoluzione del Contratto per inadempimento

8.1. Qualora una Parte non esegua nei tempi previsti un pagamento dovuto all'altra Parte ai sensi dell'art. 6, l'altra Parte potrà intimarle l'adempimento. Se il pagamento, comprensivo di interessi moratori a norma dell'art. 6, comma 4, non sarà interamente eseguito entro 7 (sette) Giorni Lavorativi dall'avvenuta ricezione dell'intimazione, la Parte non inadempiente potrà risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. mediante semplice comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R.. La risoluzione avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

8.2. In caso di risoluzione del Contratto, la Parte il cui inadempimento ha dato luogo alla risoluzione dovrà pagare all'altra Parte, a titolo di penale, un importo pari al Saldo, relativo a ciascuno dei Periodi Rilevanti e porzioni degli stessi rispetto ai quali risulti ancora dovuto,



aumentato del 50% (cinquanta per cento), fatto espressamente salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno ed il pagamento degli interessi moratori come quantificati ai sensi dell'art. 6, comma 4.

Art. 9. Inapplicabilità della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta

Il Contratto è aleatorio per sua natura e per volontà delle Parti in quanto finalizzato, come indicato in premessa, a coprire i rischi derivanti dalla variabilità dei prezzi dell'energia elettrica che le Parti non sono in grado di prevedere anticipatamente. Pertanto, per quanto possa occorrere, le Parti pattuiscono che il Contratto non sia soggetto a risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Art. 10. Recesso e Cessione del Contratto

10.1. Le Parti convengono e si danno atto che non sarà possibile recedere dal Contratto prima della scadenza di cui all'art. 4.

10.2. Nessuna delle Parti potrà cedere il Contratto, né i diritti od obblighi da esso derivanti, se non previo consenso scritto dell'altra Parte.

Art. 11. Dichiarazioni e garanzie

Ciascuna Parte dichiara e garantisce quanto segue:

- i. di essere debitamente costituita e di avere pieno potere ed autorità di eseguire ed assicurare l'adempimento delle prestazioni previste nel Contratto;
- ii. di avere il potere di addivenire alla stipula del Contratto, di possedere tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle prestazioni in esso previste, e che la stipula del Contratto non viola alcuna previsione di legge, regolamento, decreto o altra determinazione con valore normativo-regolamentare;
- iii. di non trovarsi in stato di insolvenza o di non essere sottoposta a procedura concorsuale;



iv. che non sono in corso e/o non vi è notizia che sia in atto o stia per essere posto in atto alcuna azione legale, procedimento davanti a qualsivoglia corte di giustizia, giudizio di arbitrato, azioni di organismi governativi e regolatori che possano in qualsivoglia maniera minacciare il corretto adempimento del Contratto;

v. che i propri rappresentanti indicati in premessa sono debitamente autorizzati alla sottoscrizione del Contratto.

Art. 12. Limitazione della responsabilità

Le Parti si danno atto che, fatto salvo quanto previsto ai sensi del Contratto, non saranno responsabili per eventuali danni causati all'altra Parte in ragione del Contratto se non nel caso di dolo o colpa grave.

Art. 13. Riservatezza

13.1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dagli artt. 7, 9, 10 e 13 del suddetto Decreto Legislativo e di esprimere, con la sottoscrizione del Contratto, il reciproco consenso a trattare ed a comunicare i dati personali, raccolti ed elaborati anche in via elettronica o automatizzata, in relazione al Contratto stesso, nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione.

13.2. Le Parti si obbligano a mantenere e a far mantenere la più assoluta riservatezza sui termini e su ogni informazione riservata inerente la negoziazione ed esecuzione del Contratto e ad astenersi, salvo preventivo consenso scritto dell'altra Parte, dal pubblicare o comunque diffondere qualsiasi tipo di documentazione o notizia di cui siano venuti a conoscenza in virtù del Contratto stesso o della sua esecuzione. Tale obbligo dovrà essere rispettato per un periodo di 1 (un) anno successivo alla scadenza del Contratto.



Art. 14. Comunicazioni

14.1. Qualsiasi comunicazione tra le Parti ai sensi del Contratto dovrà essere effettuata per posta o fax e si intenderà eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per telegramma e/o mediante lettera raccomandata A.R., o al momento di trasmissione risultante dall'apposito rapporto rilasciato automaticamente dalla macchina trasmittente, se effettuata via fax, ai seguenti indirizzi:

Acquirente Unico S.p.A.

Via Guidubaldo del Monte, 72

00197 Roma

Tel. 0039 06 80134502

Fax 0039 06 80134203

Controparte

Via.....

14.2. Ciascuna delle Parti elegge altresì domicilio presso il proprio indirizzo sopra indicato (ovvero presso il diverso indirizzo eventualmente comunicato in futuro ai sensi del presente articolo) e ciò ad ogni fine relativo al Contratto, ivi comprese eventuali notificazioni giudiziarie.

Art. 15. Modifiche al Contratto

Nessuna modifica al Contratto sarà valida ed efficace se non risultante da atto scritto e sottoscritto da entrambe le Parti.

Art. 16. Imposte

Tutti gli importi di cui è previsto il pagamento a norma del Contratto si intendono al netto di imposte, il cui importo, se dovuto, dovrà essere aggiunto a ciascuna fattura.

Art. 17. Legge applicabile

Il Contratto è sottoposto alla legge italiana.

Art. 18. Clausola compromissoria

18.1. Le Parti compiranno ogni ragionevole sforzo per comporre in via amichevole qualsiasi controversia insorta tra le Parti in merito alle disposizioni del Contratto.

18.2. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto e comunque ogni e qualsiasi controversia, nessuna esclusa, che sia ad esso relativa o connessa, verrà devoluta ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle Parti ed il terzo di comune accordo dai due arbitri. Il terzo arbitro fungerà da Presidente del Collegio Arbitrale. La Parte che intenda ricorrere al Collegio Arbitrale dovrà notificare all'altra Parte la richiesta di arbitrato a mezzo ufficiale giudiziario, nella quale dovranno essere indicati l'oggetto e il titolo della domanda, nonché le generalità dell'arbitro da essa nominato. Qualora la Parte convenuta non provveda a designare il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla notificazione della richiesta di arbitrato della Parte attrice, ovvero gli arbitri nominati dalle Parti non raggiungano un accordo per la designazione del terzo arbitro entro 20 (venti) giorni dalla nomina dell'arbitro della convenuta, la designazione dell'arbitro della convenuta o, rispettivamente, del terzo arbitro verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma su istanza della Parte più diligente.

18.3. Il Collegio Arbitrale avrà sede in Roma e dovrà emettere il lodo entro 180 (centottanta) giorni dalla data di costituzione del Collegio stesso. Eventuali proroghe potranno essere concesse dalle Parti di comune accordo. Il Collegio Arbitrale potrà tentare anche la conciliazione delle Parti. Per quanto concerne le spese e le competenze spettanti agli arbitri, provvederà il Presidente del Tribunale di Roma, su istanza del Presidente del Collegio Arbitrale. Il lodo reso dal Collegio Arbitrale, in conformità ai precedenti paragrafi, sarà definitivo ed inappellabile. Le Parti si danno reciprocamente atto che intendono riferirsi ad un arbitrato rituale secondo diritto e che, per quanto non espressamente previsto nel Contratto, dovranno applicarsi le norme di cui agli artt. 808 ss. cod. proc. civ..

Art. 19. Quantità e Prezzi di Aggiudicazione

Le Quantità Aggiudicate ed i Prezzi di Aggiudicazione in oggetto al Contratto sono quelli riportati nella tabella 2

Tabella 2

Mesi	MW	Prezzo di Aggiudicazione Periodo
------	----	--

Rilevante
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

Il Contratto, debitamente sottoscritto da entrambi le Parti, è redatto in duplice copia, di cui una per l'Acquirente Unico ed una per la Controparte. Le clausole del Contratto si considerano integralmente accettate e sottoscritte dalle Parti.

Roma, lì

Acquirente Unico S.p.A.

La Controparte

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le Parti approvano specificamente i seguenti articoli:

- art. 4 (Durata del Contratto);
- art. 5 (Liquidazione delle partite economiche);
- art. 6 (Regolazione delle partite economiche);
- art. 7 (Modifiche normative e contrattuali relative al Prezzo di Mercato);
- art. 8 (Risoluzione del Contratto per inadempimento);
- art. 9 (Inapplicabilità della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta);
- art. 10 (Recesso e Cessione del Contratto);
- art. 11 (Dichiarazioni e garanzie);
- art. 12 (Limitazione della responsabilità);
- art. 13 (Riservatezza);
- art. 15 (Modifiche al Contratto);
- art. 18 (Clausola compromissoria).



Acquirente Unico S.p.A.

La Controparte
